



# COMUNE DI VALDOBBIADENE

## (Provincia di Treviso)

COPIA

**ORDINANZA n. 41 del 29-03-2017**

**Oggetto: Disposizioni per la prevenzione di incendi boschivi**

IL SINDACO

VISTA la nota della Direzione Protezione civile e Polizia locale della Regione Veneto n° 124615 del 28 marzo 2017 ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” qui pervenuta in data 28 marzo 2017, al prot. n. 7207, nella quale si dichiara anche per il Comune di Valdobbiadene lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi a causa delle contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali;

VISTA la nota della Prefettura di Treviso-Ufficio territoriale del Governo-Area V –Protezione civile e soccorso pubblico prot. n. 27784 del 29/03/2017 qui pervenuta al prot. n. 7292 in data 29 marzo 2017, nella quale, in seguito alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, si richiama l’attenzione agli specifici divieti previsti in tale contesto dalla vigente normativa invitando all’adozione di misure di carattere divulgativo e preventivo nonché all’intensificazione della vigilanza;

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 181 del 21 novembre 2016 ad oggetto “Disposizioni per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera” nella quale fra l’altro viene fatto divieto di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali prevedendo delle deroghe esclusivamente in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio;

*VISTO l’art. 182 comma 6 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che prevede che “ Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)” ;*

CONSIDERATO opportuno provvedere in merito, dato il perdurare delle contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali segnalate nelle suddette note, al fine di regolamentare le operazioni che possono creare possibilità di incendio boschivo e pericolo per la sicurezza pubblica;

VISTI:

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 24 gennaio 1992, n° 6, “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”;
- l’art. 54 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
- lo statuto comunale art. 38, recante le attribuzioni del sindaco per le funzioni statali;

## ORDINA

che, nel perdurare dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sia vietata:

- in tutti i terreni boscati, cespugliati e coperti da vegetazione spontanea ed entro la distanza di cento metri dagli stessi, qualunque operazione che possa creare pericolo o possibilità di incendio, quali ad esempio gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, accensione di fuochi nei bracieri preposti nelle aree attrezzate, parcheggiare l'auto con la marmitta a contatto con l'erba secca e l'esplosione di petardi;
- la combustione di residui vegetali agricoli e forestali effettuata nel luogo di produzione, anche se trattasi di operazioni effettuate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici a causa della pendenza del terreno.

## PRESCRIVE

l'intensificazione del servizio di vigilanza richiedendo che chiunque avvisti fiamme libere all'aperto fornisca indicazioni necessarie per localizzare l'incendio al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al numero 115 o al Comando Carabinieri Forestale al numero 1515.

## DISPONE

- che gli Organi di Vigilanza siano incaricati della sorveglianza per l'osservanza della presente ordinanza;
- che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza siano punite, salvo che il fatto non costituisca reato, con le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

La presente ordinanza deve intendersi efficace dalla data della sua pubblicazione sino alla revoca dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi da parte della Regione Veneto, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

La presente ordinanza viene diffusa mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale del Comune e trasmessa a tutti i soggetti sotto elencati:

Prefettura di Treviso;  
Regione Veneto-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;  
Provincia di Treviso;  
Comando Carabinieri Forestale di Valdobbiadene  
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;  
Comando dei Carabinieri di Valdobbiadene.

La Polizia Locale è incaricata di far rispettare la presente ordinanza.

Valdobbiadene, 29 marzo 2017

Il Sindaco  
*Luciano Fregonese*

*Adempimenti ex artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:*

- IV UNITA' ORGANIZZATIVA *Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale* - Servizio Protezione civile
- Responsabile del Servizio arch. Giovanna Carla Maddalosso
- Responsabile del procedimento arch. Giovanna Carla Maddalosso ☎ 0423/976830 (da Lunedì a Venerdì 8.00 - 13.00- Martedì, Giovedì 14.00 - 18.30)
- COMUNE DI VALDOBBIADENE <http://www.comune.valdobbiadene.tv.it>
- Tel. 0423 9767 - Fax 0423 976 888 - e-mail: [protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it](mailto:protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it) - PEC [comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it](mailto:comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it) Posta Elettronica Certificata: [comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it](mailto:comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it)

---

**Attestazione di conformità all'originale**

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 42. A uso amministrativo.

Valdobbiadene, 30-03-2017

Il Responsabile del Servizio  
*f.to Luciano Fregonese*

---